

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI MEZZI PER IL TRASPORTO PERSONE AI COMUNI DI BAJARDO, CASTELVITTORIO E PIGNA E, PER IL PERIODO ESTIVO, AL COMUNE DI CERIA NA

Con la presente scrittura da tenere e valere a tutti gli effetti di legge,

l'Unione dei Comuni Valle Argentina e Armea rappresentata da,
in qualità di Comodante, proprietaria di n. 3 minibus da 9 posti, Mod.....
targa.....; Mod.targa.....; Mod.
targa.....

e il Comune di Bajardo, rappresentato da

il Comune di Castelvittorio, rappresentato da

il Comune di Pigna, rappresentato da

il Comune di Ceriana, rappresentato da

in qualità di Comodatari,

PREMESSO CHE a seguito di presentazione di richiesta di finanziamento a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Sottomisura 7.4 e di atto di ammissione di Regione al sostegno in data 10/06/2023 l'Unione dei Comuni Valli Argentina ed Armea ha potuto provvedere all'acquisto di nuovi mezzi in dotazione alla stessa Unione e, in particolare, di n. 3 minibus da 9 posti;

VISTE le delibere di Consiglio del Comune di n.del.....; del
Comune din. del....., del Comune din.....
del....., del Comune din.....
del....., del Comune din.....
del..... recanti "Modifiche ed integrazioni alla
Convenzione per la gestione in forma associata del servizio scuolabus [...] ed attribuzione in
comodato d'uso di mezzi per il trasporto persone ai Comuni di Bajardo, Castelvittorio e Pigna";

CONSIDERATO CHE, come specificato nelle sopra richiamate delibere di Consiglio, è emersa la necessità di procedere all'assegnazione in comodato d'uso gratuito dei tre minibus, rispettivamente ai Comuni di Bajardo, Castelvittorio e Pigna per il trasporto scolastico, il trasporto estivo di minori ed altre finalità sociali, culturali e turistiche, con spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria in capo agli stessi Comuni, con facoltà di utilizzo programmato anche per il Comune di Ceriana, in particolare nel periodo estivo;

DATO ATTO che tali mezzi rimangono in proprietà all'Unione, parte Comodante;

ATTESO che i Comuni sopra richiamati si sono confrontati per la definizione dei termini del contratto di comodato d'uso gratuito ed hanno licenziato un testo condiviso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

OGGETTO

L'Unione, in qualità di Comodante, dà e concede in comodato d'uso gratuito i sopra richiamati n. 3 minibus da 9 posti al Comune di Bajardo, di Castelvittorio, di Pigna TARGATI RISPETTIVAMENTE XXXX e, con facoltà di utilizzo programmato, in particolare nel periodo estivo, al Comune di Ceriana, in qualità di Comodatari.

I Comuni Comodatari, a tale titolo, ricevono ed accettano in perfetto stato di utilizzazione e funzionamento i predetti mezzi affinché vengano usati per il trasporto scolastico, il trasporto estivo di minori e altre finalità sociali, culturali e turistiche, nei limiti indicati dal libretto di circolazione.

La proprietà dei n. 3 minibus, concessi in comodato, resta dell'Unione, parte Comodante.

ARTICOLO 2

IMPEGNI DEI COMUNI COMODATARI

I Comuni Comodatari si obbligano a custodire e conservare i minibus con diligenza e a servirsene per l'uso cui sono destinati, a mezzo di proprio personale in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge e necessari all'esecuzione del servizio, tecnicamente qualificato e debitamente istruito.

L'utilizzo dei mezzi, la loro custodia e l'individuazione del personale abilitato al servizio è a carico di ciascun Comune, che ne assume piena responsabilità.

Il Comune di Bajardo concorda con il Comune di Ceriana, secondo le esigenze di entrambi, l'utilizzo del mezzo durante il periodo estivo ed in ogni occasione che non comprometta le attività di istituto.

I minibus non dovranno essere ceduti né concessi in uso a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e neppure temporaneamente.

I Comuni comodatari si obbligano a:

- prendere in consegna il bene, quale oggetto del noleggio, e a conservarlo con la diligenza di buon padre di famiglia;
- impiegare il bene per le applicazioni previste dalla sua natura;
- pagare all'Unione dei Comuni entro e non oltre 3 mesi dalla richiesta quanto di spettanza;
- restituire il bene in oggetto alla scadenza del presente comodato nello stato e grado di efficienza, manutenzione e pulizia esistenti al momento della consegna, a propria cura e spese;
- sono altresì responsabili della custodia del bene e dei danni provocati a terzi per uso improprio;
- sono altresì obbligati a corrispondere, nelle ipotesi di danneggiamento, sinistro o distruzione del bene, i costi che saranno previsti per la riparazione o il riacquisto dello stesso.

I Comodatari sono responsabili in caso di danneggiamento, furto, smarrimento dei beni oggetto del presente atto, qualunque ne sia la ragione e/o la causa.

I Comodatari sono pertanto ritenuti responsabili per eventuali danni e a rifondere all'Unione l'eventuale costo relativo alla rottura o alla perdita dei medesimi anche se fossero causati da terzi.

I Comodatari sono responsabili della custodia e cura dei mezzi, che dovranno essere collocati in luogo sicuro, assumendo tutte le precauzioni e gli accorgimenti onde evitare furti, danneggiamenti, atti vandalici, dal momento in cui ne entra nella disponibilità fino al momento della restituzione.

I Comodatari sono responsabili per la perdita e/o il danneggiamento dei documenti di legge di corredo del mezzo (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manuale d'uso e manutenzione, certificato di collaudo, certificazione CE, documenti di circolazione, manuale di verifica/controllo) e si assumono l'onere per eventuali sanzioni irrogate dagli enti preposti alle verifiche nel caso in cui la documentazione risultasse danneggiata, incompleta, manomessa e/o non presente sul mezzo all'atto della verifica.

I Comodatari sono responsabili per tutte le eventuali sanzioni di qualsiasi natura dovessero essere elevate in relazione alla conduzione del mezzo.

I Comodatari riconoscono espressamente che per la durata di tutta il comodato a loro personalmente competeranno ogni responsabilità nei confronti degli enti proposti per qualunque infrazione alle norme di prevenzione infortuni vigenti o ad eventuali nuove normative, che potessero essere accertate in relazione all'impiego dei mezzi.

I Comodatari dovranno informare senza ritardo l'Unione dei Comuni di qualsiasi incidente causato da o causato ai mezzi, facendosi carico, in caso di ritardo o di omissione, di tutte le conseguenze.

I Comodatari saranno tenuti ad eventuali risarcimenti per importi eccedenti i massimali di polizza. Rimane a carico dei Comodatari la differenza tra l'ammontare del danno ed il minor risarcimento liquidato dalla Compagnia Assicuratrice in applicazione di franchigie, scoperti o per qualsiasi altra causa non imputabile al Locatore.

In ogni caso i Comodatari manlevano e tengono indenni l'Unione da qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti e consequenziali derivanti dall'uso dei mezzi a qualsiasi titolo.

L'Unione dei Comuni ha il diritto di ispezionare in qualsiasi momento, tramite propri incaricati, i mezzi.

ARTICOLO 3

SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sono a carico dell'Unione, parte Comodante:

- la verifica iniziale di Sicurezza Elettrica, da effettuarsi secondo quanto disposto dalla normativa e dalla legislazione vigente, finalizzata a verificare il corretto mantenimento dei parametri di sicurezza successivamente alla fase di trasporto e di installazione;
- le spese di assicurazione, il bollo e i collaudi che saranno rimborsati integralmente dalla parte Comodataria;
- le spese di manutenzione straordinaria, intesa come "l'insieme delle attività effettuate da tecnici specializzati a seguito della rilevazione di un'avaria, volte a ripristinare le corrette condizioni di funzionamento che saranno rimborsati integralmente dal comodatario;

Sono a carico dei Comuni Comodatari:

- le spese di gestione;
- le spese di manutenzione ordinaria, intesa come "l'insieme delle attività semplici e routinarie di controllo, manutenzione e pulizia, effettuate all'occorrenza e/o secondo un programma predefinito sui mezzi dal personale utilizzatore e finalizzate a ridurre l'incidenza di problemi tecnici dovuti ad incuria";
- la verifica periodica del mantenimento delle condizioni iniziali di sicurezza, da intendersi come l'insieme delle attività periodiche, da effettuarsi secondo quanto disposto dalla

- normativa e dalla legislazione vigente, volte a rilevare eventuali situazioni di rischio per la sicurezza dei passeggeri;
- le spese di trasporto, nonché quelle conseguenti alla restituzione dei beni.

Le modalità di rendicontazione e di rimborso delle spese effettuate dall'Unione per conto dei Comuni sono definite da..... entro.....

ARTICOLO 4

DURATA E MODIFICHE DEL COMODATO D'USO

Il comodato d'uso è stabilito in tre anni a partire dalla data del presente contratto, rinnovabile fino all'ammortamento tecnico dei mezzi.

Alla scadenza concordata, i Comuni Comodatari si obbligano a restituire all'Unione, parte Comodante, i mezzi pienamente disponibili e nello stato di fatto in cui si trovavano al momento della consegna salvo il normale deterioramento d'uso.

Eventuali modifiche sono stabilite dalla conferenza dei Sindaci firmatari della convenzione.

ARTICOLO 5

NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si rimettono esclusivamente alle norme del capo XIV (articoli 1803/1812) del Codice Civile.

SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

Le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono a carico dell'Unione, parte Comodante.